DELIBERAZIONE 8 marzo 2010, **n. 291**

L.R. n. 59/2007 art. 3 comma 3 - Linee Guida regionali sulla violenza di genere.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 59/2007 "Norme contro la violenza di genere", ed in particolare l'art. 3, comma 3, riguardante l'adozione delle linee guida e di indirizzo regionali contro la violenza di genere;

Vista la L.R. n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", ed in particolare l'art. 59 riguardante le politiche per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare;

Vista la L.R. n. 40/2005 "Disciplina servizio sanitario regionale" ed in particolare l'art. 4 riguardante l'appropriatezza dei percorsi assistenziali che debbono essere garantiti da parte dei servizi sanitari territoriali della zona distretto e da quelli ospedalieri;

Vista la L.R. n. 38/2001 "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana" che all'art. . 4, comma 1, prevede la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie l'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza civile;

Rilevato come tra gli obiettivi del Piano Integrato Sociale Regionale 2007 - 2010, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 113/2007, al punto 6.8 figurino interventi per il sostegno ai percorsi di uscita dalle situazioni di violenza e abuso;

Considerato che la LR n. 59/2007, al fine di creare sul territorio regionale procedure di intervento omogenee per il contrasto della violenza di genere, promuovere intese e protocolli territoriali per l'attuazione degli interventi e attivare centri di coordinamento territoriali, prevede che siano adottate linee guida regionali;

Viste le Linee Guida regionali sulla violenza di genere di cui all'allegato "A" al presente atto, con le quali si da attuazione a quanto disposto dalla LR n. 59/2007;

Rilevata pertanto la necessità, in base a quanto sopra esposto, di procedere all'approvazione delle stesse;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le Linee Guida regionali sulla violenza di genere di cui all'allegato "A" al presente atto, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto all'art. 3 comma 3 dalla L.R. n. 59/2007.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Lucia Bora

SEGUE ALLEGATO

LINEE GUIDA

CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Legge Regionale n. 59/2007 Norme contro la violenza di genere

LINEE GUIDA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Premessa

Il fenomeno della violenza, sia esso perpetrato nei confronti delle donne che dei bambini, ha acquisito negli ultimi anni spazi sempre più importanti all'interno dell'informazione tanto da incrementare la *sensibilità* sociale verso questo tema. Contestualmente, però, si è anche accresciuto un *allarme* sociale che pregiudizialmente ha associato l'argomento violenza ad episodi che hanno scosso l'opinione pubblica per la loro efferatezza e che sono stati commessi da parte di sconosciuti, o da extracomunitari o dal così detto branco.

L'idea stereotipata di violenza, dunque, può accrescere convinzioni errate nell'opinione pubblica, negli operatori del settore e favorire sistemi di intervento che non tengano conto della reale diffusione del fenomeno, di quali siano gli interventi e gli strumenti più appropriati per prevenirlo e per contrastarlo, della molteplicità dei soggetti che sono chiamati a contribuire, ognuno attraverso le proprie competenze e capacità, a realizzare un efficace lavoro di rete.

Di fatto, la violenza di genere rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali, una minaccia per la salute, un ostacolo al godimento della propria libertà individuale; è una vicenda sociale e culturale radicata profondamente nelle relazioni tra donne e uomini, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro e di studio, nelle città.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno una donna su cinque ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita. E il rischio maggiore sono i familiari, mariti e padri, seguiti dagli amici.

Il lavoro effettuato per gli anni 2008 e primo semestre 2009 dall'Osservatorio sociale regionale, sui dati provenienti dai centri antiviolenza della Toscana, rileva che: nel 2008 sono state 1.635 le richieste di aiuto da parte di vittime di violenze e molestie. Da gennaio a settembre del 2009, nell'arco di soli nove mesi, le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza sono state quasi 1.500. Il 66% dichiara di non aver denunciato la violenza subita e nel 90% dei casi tale violenza è consumata tra le mura di casa e nel 57% dei casi i reati sono compiuti dal convivente e dal compagno attuale. A chiedere aiuto sono soprattutto le donne italiane. Le straniere rappresentano il 30%.

Secondo i dati Istat attualmente a disposizione, nell'anno 2004 per il reato di violenza sessuale il dato della Toscana è pari a 8 reati per 100mila abitanti contro 6,4 reati per 100mila abitanti in Italia; nell'anno 2005 lo stesso dato è di 8,6 contro il valore italiano di 6,8 ed ancora nell'anno 2006 il valore toscano sale a 10,1 reati contro il valore italiano pari a 7,6.

Il fatto che la Regione Toscana superi con i dati la media nazionale può essere un indicatore della maggiore coscienza delle donne nel denunciare i propri aggressori e, quindi, di un sistema che tutela le vittime e che è in grado di creare una rete di protezione intorno ad esse.

A fronte di questo scenario la Regione Toscana, con la legge regionale n. 59 del 16 novembre 2007 – Norme contro la violenza di genere – ha inteso favorire la costituzione di una rete fra soggetti istituzionali, realtà associative e del volontariato che si occupano del sostegno alle donne vittime di violenza al fine di creare e offrire loro un servizio diffuso e organico sul territorio attraverso azioni diverse: approfondimento della conoscenza del fenomeno, informazione e sensibilizzazione alle vittime e alla cittadinanza, formazione degli operatori, interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime.

Lo scopo di queste linee guida è chiarire le competenze degli enti coinvolti in modo da avviare la costituzione di una rete di servizi multidisciplinari diffusa sull'intero territorio regionale, valorizzando quello che già è presente in Toscana per "favorire procedure omogenee e di attivare l'immediato intervento"(articolo 3, comma 2 l.r. n.59/2007).

L'approccio multidisciplinare e omnicomprensivo è confermato dalla stessa legge regionale : a) anzitutto dal tipo di definizione di violenza che pone al suo primo articolo dicendo che "la Regione Toscana riconosce che ogni tipo di violenza di genere, psicologica, fisica, sessuale ed economica, ivi compresa la minaccia di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, costituisce una violazione dei diritti umani alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta"; b) inoltre la Regione "garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali, o alle vittime di minaccia di tali atti"; interventi, quindi, ad ampio spettro, non limitati alle immediate necessità della vittima.

Si ricorda, infine, che "l' assistenza e la protezione da parte dei soggetti della rete è attivata su richiesta della vittima, rivolta anche ad un solo soggetto della rete" (articolo 3, comma 5); qui sta anche una delle differenze fondamentali con i profili penali dell'intervento statale che contempla ipotesi di intervento d'ufficio.

1. Compiti della Regione

La Regione attua il *coordinamento* mediante le presenti linee guida e, ai sensi della stessa legge regionale, *promuove la costituzione dei centri di coordinamento* presso le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere.

In particolare, il ruolo *di indirizzo e coordinamento* è svolto in relazione:

a) agli interventi di *comunicazione e sensibilizzazione* da rivolgere alle vittime e al territorio;

b) all'attività di *formazione* degli operatori. La Regione stabilisce standard formativi per il riconoscimento di iniziative in questo campo e, in collaborazione con le province e/o con enti privati, può organizzarle anche direttamente. Lo scopo è quello di avere una formazione di qualità nonché la formazione di professionalità omogenee su tutto il territorio regionale;

c) all'organizzazione dei lavori del Tavolo di lavoro permanente del governo regionale per contrastare ed eliminare la violenza sulle donne e sui bambini (istituito con Decisione G.R. n. 5 del 21-11-2005) aperto alle istituzioni, enti, organizzazioni ed associazioni della società civile e religiosa. Il Tavolo ha lo scopo di "favorire la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie, atte a limitare i danni ed a superare gli effetti procurati dalla violenza". Il Tavolo individua le forme organizzative per lo svolgimento dei suoi lavori in modo da assolvere funzioni legate al tema della violenza di genere e all'implementazione di queste linee guida.

- **Promozione della costituzione di reti.** La Regione, al fine di favorire la realizzazione delle intese territoriali fra tutti i soggetti pubblici e del privato sociale che lavorano sul tema della violenza – nel rispetto dell'autonomia degli enti locali – promuove, entro sei mesi dalla vigenza del presente atto, la sottoscrizione di un *protocollo di intesa a carattere regionale*, quale modello di riferimento per i territori provinciali, **tenendo comunque conto degli accordi già attivi sugli stessi**. Nel protocollo dovranno essere rappresentati tutti i soggetti che operano e lavorano per la prevenzione, il contrasto, la protezione e il sostegno delle vittime di violenza.

La rete garantisce nel territorio provinciale, come specificato oltre, interventi omogenei e coordinati nei confronti delle vittime di violenza e individua modalità di raccordo/integrazione con le altre reti presenti sul territorio regionale al fine di poter "scambiare" strutture di accoglienza là dove se ne presenti l'esigenza. *Ogni soggetto della rete*, ovunque la richiesta di aiuto e intervento si manifesti, *garantisce il trasferimento delle informazioni agli altri partner,* in particolare, *al consultorio principale.*

A livello regionale, sono attivate sinergie e collaborazioni tra tutte le strutture competenti della Giunta regionale in materia di sociale, di sanità, di istruzione, di formazione, di lavoro e sicurezza urbana per ciò che concerne Prefetture e Forze dell'Ordine.

- Istituzione di una **sezione dell'Osservatorio sociale regionale** denominata "*Osservatorio regionale sulla violenza di genere*" per realizzare un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione del fenomeno della violenza di genere nonché di monitoraggio e analisi di impatto delle relative politiche attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati forniti dai centri antiviolenza, dal centro di coordinamento, dai consultori e dai servizi territoriali nonché, in genere, da tutti i soggetti aderenti alla rete promossa dalla Regione che ne dovranno prevedere la raccolta e la trasmissione. Le attività di informazione e raccolta dati costituiscono elementi rilevanti per la costituzione e il funzionamento della rete di cui alla l.r. 59/2007 nonché per le attività di prevenzione e formazione degli operatori. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

  L'Osservatorio regionale sulla violenza di genere si avvale degli Osservatori sociali provinciali e svolge i propri compiti anche in collaborazione con istituti pubblici e privati (art.40 l.r. n.41/2005) e realizza il sistema informativo secondo quanto previsto dalla l.r.. n. 54/2009 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

- **Programmazione** La programmazione degli interventi previsti da queste linee guida viene effettuata sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario e Sociale Integrato regionale che sarà approvato nel corso della prossima legislatura; in tale ambito saranno individuate anche le risorse di carattere socio-sanitario per la realizzazione degli interventi previsti dalla programmazione.

  Hanno altresì riflessi sulla violenza di genere anche le risorse e gli interventi previste dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità Toscana".

  Nell'ambito della programmazione deve essere ricordata anche la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro".

  L'approccio complessivo per il contrasto del fenomeno della violenza di genere è dunque dato da una *metodologia integrata* che corrisponde a competenze e interventi multidisciplinari e a risorse individuate nell'ambito di tutta la normativa regionale che ne fa riferimento.

- **Prevenzione**. Ai sensi del citato articolo 2 della l.r. n. 59/2007, la Regione "promuove attività di prevenzione della violenza di genere". L'approccio multidisciplinare della rete e delle attività di programmazione, sono già di per sé strumenti di prevenzione.

  La prevenzione delle condizioni di disagio è principio sia della l.r. n.41/2005 (articolo 3, comma 1 lettera f) e compito specifico dei consultori (articolo 50) che della l.r. n. 40/2005 sul servizio sanitario regionale. Concretamente, "la Regione sostiene ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana), anche in collaborazione con i soggetti della rete, progetti finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie l'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza civile" (articolo4, comma 1): quindi anche, ma non solo, campagne di informazione. Inoltre "La Regione promuove e sostiene progetti antiviolenza, presentati secondo le modalità ed i criteri definiti nel Piano Integrato Sociale" (articolo 4, comma 2); i progetti possono essere presentati da: a) enti locali singoli o associati; b) associazioni iscritte all'albo del volontariato, della promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero cooperative sociali che gestiscono i centri antiviolenza e che hanno tra i propri scopi essenziali la lotta alla violenza" (articolo 4 comma 3).

2. Ruolo delle Province

La provincia assume un ruolo fondamentale: ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della l.r. n.59/2007 "le province promuovono il coordinamento territoriale dei soggetti della rete" anche al fine della definizione dei citati progetti antiviolenza sostenuti dalla Regione. E' a livello provinciale e zonale-distrettuale che si attivano gli interventi immediati dei soggetti della rete in base a procedure omogenee (art. 3 comma comma 2).

Le province promuovono, per i loro ambiti territoriali, la *sottoscrizione di protocolli provinciali*, conformi al modello di riferimento approvato a livello regionale.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 3 della l.r. n. 41/2005, le province assicurano il "funzionamento di strutture di **Osservatorio in ambito provinciale**". Presso i propri Osservatori sociali provinciali viene istituita un'apposita sezione per la raccolta, elaborazione e analisi dei dati sulla violenza di genere. I dati sono forniti dai centri antiviolenza, dal centro di coordinamento, dai consultori, dai servizi territoriali e da tutti i soggetti che collaborano alla rete. "Per l'attuazione di tali funzioni le province possono dotarsi di strumenti e competenze anche mediante l'attivazione di collaborazioni con agenzie regionali, istituti di ricerca, università" (articolo 40, comma 3 l.r. 41).

Per ciò che riguarda la programmazione si ricorda che la l.r. n. 41/2005 stabilisce che "le province concorrono alla programmazione regionale e alla programmazione di ambito zonale" (articolo 13, comma 1).

Ciascuna provincia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua la struttura responsabile di tutti gli adempimenti di queste linee guida.

L'articolo 9 della l.r. 59/2007 riconferma la titolarità delle province in materia di formazione stabilendo che "*le province*, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione, *promuovono iniziative e moduli formativi collegati alla realizzazione della rete*". La legge sottolinea anche l'importanza della "formazione congiunta tra operatori sanitari, operatori degli enti locali, dei centri antiviolenza, operatori delle Forze dell'Ordine, della magistratura e degli uffici territoriali del Governo-prefetture". Le province, quindi, hanno un ruolo fondamentale nell'ambito della formazione sia come soggetti che influiscono sulla programmazione regionale sia, soprattutto, come promotori e attuatori di interventi formativi.

Particolare attenzione verrà posta alla formazione del personale che opererà presso i soggetti della rete e del personale che farà parte del centro di coordinamento.

Compete alle Province programmare gli interventi di formazione e sensibilizzazione degli operatori scolastici e gli interventi nelle scuole su loro richiesta.

3. I Comuni singoli o associati

Nell'ambito della rete è imprenscindibile l'apporto dei comuni singoli o associati, quali soggetti attivi nei procedimenti di programmazione territoriale e per la titolarità delle funzioni loro attribuite nell'ambito dell'ordinamento socio-sanitario come definito dalla l.r.41/2005.

4. Costituzione, ruolo e compiti della rete di ambito provinciale

I soggetti della rete promossa dalle province mediante protocolli, sono indicati dalla stessa legge n. 59/2007 (articolo 3, comma 1), ossia: "i comuni, le province, le aziende ospedaliero-universitarie, le aziende unità sanitarie locali (USL), le società della salute, l'ufficio scolastico regionale e gli uffici scolastici provinciali, le Forze dell'Ordine, gli uffici territoriali del Governo-prefetture, la magistratura, i centri antiviolenza presenti sul territorio che abbiano nei propri statuti tali finalità". Il centro di coordinamento fa parte della rete. L'elenco non è da considerarsi tassativo poichè ne possono far parte

anche enti pubblici e privati che si occupano in modo specifico (anche se non esclusivo) delle tematiche affrontate dalla legge regionale sulla violenza di genere.

Le province promuovono la rete dei soggetti territoriali che lavorano e operano sul tema della violenza attraverso la sottoscrizione di protocolli avendo cura che alle riunioni della rete siano presenti anche gli Osservatori sociali di riferimento preposti alla conoscenza del fenomeno.

Per ciò che concerne gli uffici statali il loro coinvolgimento è volontario. Fra le Forze dell'Ordine si annoverano tutti i soggetti deputati alle attività di prevenzione repressione di reati e mantenimento dell'ordine pubblico per cui, sebbene non citate espressamente, tra gli uffici statali possono essere incluse anche le questure.

Ruolo e funzioni della rete

"La rete garantisce un collegamento costante tra i soggetti che la costituiscono al fine di assicurare alla vittima della violenza il soccorso in ogni fase, presso le strutture ospedaliere o presso le aziende USL, l'intervento dei servizi sociali, l'accoglienza, il sostegno e la protezione presso centri antiviolenza presenti sul territorio o presso case rifugio" (l.r. n. 59 /2007 articolo 5, comma 1).

L'assistenza e la protezione delle vittime avviene su richiesta anche ad uno soltanto dei soggetti della rete" (articolo 3, comma 5). Ciascun soggetto, quindi, è il "*terminale operativo*" della richiesta di aiuto e ha l'obbligo, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, di fare la comunicazione utile ad attivare tutti gli interventi necessari al centro di coordinamento.

La rete individua le migliori modalità di raccordo/integrazione con le altre reti presenti sul territorio regionale al fine di garantire risposte adeguate alle vittime della violenza ovunque si manifesti la richiesta di aiuto.

La presa in carico della vittima e l'individuazione del percorso assistenziale avviene secondo le modalità previste dalla l.r. n. 41/2005 e s.m.i.

5. Il Centro di coordinamento

Le Aziende USL e le Aziende ospedaliere attivano, presso ogni pronto soccorso, un punto di accesso in grado di accogliere, assistere, raccogliere le prove della violenza subita – avvalendosi di professionisti opportunamente formati – e di indirizzare le vittime alla rete dei servizi disponibili sul territorio.

Le Aziende USL attivano almeno un centro di coordinamento per ogni zona. Il Centro di coordinamento coincide con il consultorio principale.

Il Centro di coordinamento, con il personale a propria disposizione e avvalendosi della collaborazione dei servizi territoriali, ha l'obbligo della presa in carico delle vittime che si rivolgono ai soggetti pubblici della rete e alla definizione del percorso assistenziale. Il Centro di coordinamento attiva la collaborazione con i centri antiviolenza.

Il Centro di coordinamento, che fa parte della rete, garantisce l'attivazione di tutti i soggetti della rete che in base alla valutazione effettuata sul caso potranno concorrere alla realizzazione del percorso personalizzato di intervento e assicura:

- informazione
- accoglienza
- assistenza
- cura delle vittime di violenza
- valutazione multidisciplinare sulla vittima
- predisposizione di un progetto individualizzato di intervento"

Il Centro di coordinamento partecipa agli interventi di formazione e sensibilizzazione promossi in ambito scolastico

6. Centri antiviolenza

"I centri antiviolenza sono gestiti autonomamente da associazioni operanti nella Regione e iscritte agli albi del volontariato o della promozione sociale, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e da altre forme organizzative come cooperative sociali che abbiano come finalità la prevenzione e la lotta alla violenza di genere ed il sostegno e la protezione delle vittime e dei minori" (l.r. n. 59/2007, articolo 6, comma 1).

I Centri antiviolenza "forniscono servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza" e svolgono le seguenti funzioni (l.r. 59, art. 6, commi 3 e 4):

a) colloqui preliminari di valutazione e rilevazione del pericolo e fornire le prime indicazioni utili;
b) colloqui informativi di carattere legale;
c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
d) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima anche attraverso gruppi autocentrati;
e) percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tesi a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
f) promozione di iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza di genere, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati;
g) raccolta di dati relativi all'utenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
h) raccolta e trasmissione dati agli osservatori provinciali sulla violenza di genere, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Il Centro antiviolenza ha come attività esclusiva il contrasto alla violenza di genere ed inoltre:
a) è specializzato nella protezione delle vittime di violenza, valuta i casi e favorisce la migliore presa in carico delle donne e dei loro figli, che subiscono o hanno subito violenza in un'ottica multidisciplinare;
b) è in grado di valutare (con strumenti idonei) il rischio fisico e mentale presente, di intervenire sull'emergenza ed attivare misure di protezione e di messa in sicurezza sia per la donna che per gli eventuali figli;
c) garantisce alle donne a ai bambini che hanno subito violenza spazi dedicati e sicuri, adeguatamente protetti, a garanzia della loro riservatezza. Gli spazi dedicati all'accoglienza non devono essere usati per altri scopi o altri tipi di utenza;
d) affronta, in ottemperanza alle leggi, la violenza verso le donne e i bambini/e in primo luogo come reato, rispetto al quale gli interventi di mediazione e cura devono tenere conto dell'obbligo prioritario della protezione e cessazione delle violenze;
e) ha al proprio interno unità di personale adeguatamente formato secondo gli standard regionali ed in particolare tutto il personale impiegato, volontario e retribuito deve avere un'appropriata e continua formazione specifica sulla violenza, le sue dinamiche e i suoi effetti e una supervisione periodica atta a proteggerlo dalla traumatizzazione secondaria;
f) garantisce uno staff multidisciplinare con almeno le seguenti figure professionali: 1) operatrici esperte nella risposta telefonica in emergenza; 2) operatrici di accoglienza esperte nel counseling di crisi; 3) psicologhe psicoterapeute esperte nel trattamento dei traumi interpersonali; 4)

avvocatesse; 5) psicoterapeute esterne con funzione di supervisore; 6) esperte nella gestione di una Casa rifugio ad indirizzo segreto;

g) applica le direttive e i regolamenti della UE, tiene conto delle raccomandazioni di organismi internazionali, quali l'UE, le Nazioni Unite e l' OMS e dei protocolli di intervento con le vittime di traumi interpersonali;

h) garantisce, in collaborazione con le province, azioni di sensibilizzazione e formazione atte a far conoscere il fenomeno e ad affrontarlo in un'ottica di tutela delle vittime e dei loro diritti;

i) promuove, in collaborazione con le province, azioni preventive nelle scuole con studenti di varie fasce di età e grado di istruzione;

j) promuove reti formali ed informali con gli enti e gli operatori del territorio;

k) garantisce a tutte le donne anonimato e segretezza.

I servizi di supporto e di sostegno includono:

- linee di aiuto telefonico
- colloqui di prima accoglienza e di valutazione della pericolosità
- gruppi di auto aiuto, gruppi su problematiche specifiche
- sostegno e consulenza legale
- sostegno e supporto ai familiari
- consulenza psicologica, terapie
- sostegno al reinserimento socio-lavorativo.

7. Coordinamento tra il Centro di coordinamento ed i centri antiviolenza che insistono sullo stesso territorio

Nel caso della donna che si rivolge direttamente al centro antiviolenza, il centro, in presenza di bisogno di intervento sanitario urgente la invia al pronto soccorso previo contatto con la struttura ad hoc del pronto soccorso stesso, ovvero attua la fase necessaria alla predisposizione del percorso assistenziale, dandone informazione al centro di coordinamento che attiverà le fasi di assistenza esterna al cenrtro antiviolenza quando necessaria.

La presa in carico della donna è garantita dal centro di coordinamento che si avvale dei centri antiviolenza secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni.

Tali convenzioni, stipulate tra le Aziende sanitarie, le Società della Salute e i centri antiviolenza regolano i rapporti tra i centri di coordinamento e i centri antiviolenza per i profili organizzativi e finanziari.

E' costituito un gruppo di lavoro composto da tre rappresentanti dei centri antiviolenza indicati da Tosca (coordinamento dei centri antiviolenza della Toscana), tre funzionari individuati dalla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà, un rappresentante rispettivamente dell'UPI, dell'ANCI ed UNCEM, coordinato dal dirigente del settore regionale competente in materia, per la predisposizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente atto, di uno schema di convenzione che regoli i rapporti tra i centri di coordinamento e i centri antiviolenza nell'ambito delle reti provinciali

Ogni Centro antiviolenza si avvarrà, quando necessario, di case rifugio ad indirizzo segreto per la protezione delle vittime.

Ogni Comune capoluogo di provincia realizza almeno una casa rifugio.

8 Case rifugio

Le case rifugio, gestite dai centri antiviolenza, sono luoghi protetti, ad indirizzo segreto, dove le vittime della violenza, sole o con figli minori, sono accolte e protette; sono strutture di ospitalità temporanea per salvaguardare l'incolumità fisica e psichica della vittima volte a garantire insieme alla

residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale delle vittime" (articolo 8 comma 1, l.r. n.59/2007)

Le case rifugio sono normate dalla l.r. n. 41/2005, articolo 22, comma 1, lett. a); Regolamento di attuazione dell'art.icolo 62 della l.r. n. 41/2005, articolo 8, articolo 9, articolo 10, comma 1, lett. e) e lett. f), articolo 11, articolo 12, articolo 14. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 18 .si tratta di strutture che assumono la tipologia della comunità di tipo familiare , del gruppo appartamento o delle aggregazione di comunità.

Caratteristiche:

Le case rifugio accolgono donne, anche con figli, comprese le cittadine straniere, che necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta poiché si trovano in una situazione personale caratterizzata da forte difficoltà, pericolo o rischio psico-sociale, derivante da forme di maltrattamento, abuso o violenza; in queste strutture possono trovare accoglienza anche le persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri umani che necessitano di un percorso di protezione e reinserimento sociale.

Le caratteristiche di tali strutture, in quanto comunità di impronta familiare, sono sintetizzabili nelle dimensioni contenute (massimo otto persone) e nella similitudine con l'ambiente di vita comune (requisiti strutturali della civile abitazione). Le persone accolte hanno la possibilità di personalizzare l'ambiente e condividono la vita della comunità anche contribuendo al mantenimento dell'igiene.
Ricorrono alla rete integrata di servizi presenti sul territorio in relazione alle necessità specifiche di ogni persona ospitata e nella previsione del superamento del suo stato di bisogno e del conseguente accompagnamento verso il reinserimento sociale"

Il periodo di ospitalità nelle case rifugio è temporaneo per le vittime che anche dopo passato il pericolo, necessitano comunque di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa.

La casa rifugio non ha funzioni di emergenza generale e costituisce quindi un ampliamento dell'intervento di prima accoglienza. Il percorso nella casa aiuterà la donna ad intraprendere scelte consapevoli coordinandone il reinserimento nella società, il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza. La casa funziona, quindi, come struttura intermedia tra la situazione di violenza da cui proviene la donna (soprattutto in fase di emergenza) e il futuro progetto che insieme alla donna gli operatori svilupperanno (il rientro a casa a determinate condizioni di sicurezza; il reperimento di una soluzione abitativa alternativa).

Appendice Normativa

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Normativa europea e internazionale
C'è una ricca normativa sia europea che di livello internazionale per ciò che concerne la violenza di genere. A livello europeo si nota che la tutela delle implicazioni economiche connesse al principio di parità di genere si sono col tempo coniugate all'approfondimento e quindi all'estensione delle tutele come implicazioni connesse alla tematica dei diritti fondamentali e più centrate sulla tematica oggetto di queste linee guida. Di seguito pare utile riportare alcuni riferimenti con alcune sintetiche esplicazioni.
Da ricordare inoltre che la parità fra uomini e donne è un principio giuridico universale riconosciuto da vari testi internazionali sui diritti umani, tra i quali la **Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione della donna,** approvata dall'**Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1979**.

Sempre le **Nazioni Unite** con la **Risoluzione dell'Assemblea generale 48/103 del** 20 dicembre **1993** hanno così definito la violenza di genere: "Un qualunque atto di violenza in base al sesso, o la minaccia di tali atti, che produca, o possa produrre, danni e sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata delle donne" (art. 1).

Dichiarazione del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativa all'applicazione della Raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro, compreso il Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali. In essa si legge che il Consiglio delle comunità europee:
1) INVITA gli Stati membri a sviluppare e ad applicare politiche integrate coerenti volte a prevenire e a lottare contro le molestie sessuali nel mondo del lavoro, tenendo conto della raccomandazione della Commissione; 2) INVITA la Commissione: a) ad incoraggiare un adeguato scambio di informazioni al fine di sviluppare le conoscenze e le esperienze esistenti negli Stati membri in materia di prevenzione e di lotta contro le molestie sessuali nel mondo del lavoro; b) ad esaminare i criteri di valutazione che consentano di valutare l'efficacia delle misure prese negli Stati membri, tenendo conto dei criteri già esistenti in essi; c) ad adoperarsi per applicare i criteri di cui alla lettera b) al momento in cui sarà redatta la relazione di cui all'articolo 4 della raccomandazione della Commissione; d) a presentare la relazione, contemplata dall'articolo 4 della raccomandazione della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro tre anni dall'adozione della presente dichiarazione.

- **Trattato di Maastricht** (1993) art. 119 sul principio di parità di retribuzione;

- Dall'entrata in vigore del **Trattato di Amsterdam** del 1° maggio 1999, la parità tra gli uomini e le donne e l'eliminazione delle ineguaglianze tra le une e gli altri è un obiettivo che deve essere perseguito da tutte le politiche e le azioni dell'Unione e dei suoi membri. Tale principio ha assunto, nel corso del tempo, un sempre maggior rilievo nel diritto comunitario, fino a diventarne uno dei principi cardine della Comunità Europea (attuali articoli 3, 13, 137 e 141 del Trattato istitutivo della Comunità Europea);

- **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** (Nizza 2000) (2000/C 364/01): rilevanti gli artt. 21 sul divieto di discriminazione, 23 sulla parità tra uomini e donne nonché l'art.33 sulla conciliazione fra vita familiare e vita professionale;

- il **Consiglio europeo straordinario di Lisbona** (marzo 2000), titolato *"Verso un'Europa dell'innovazione e della conoscenza"*, ha ribadito la priorità della promozione della parità fra uomo e donna;

- **Carta europea per l'uguaglianza di donne e uomini nella vita locale e regionale** invita gli enti territoriali a utilizzare i loro poteri a favore di una maggiore uguaglianza delle donne e degli uomini a livello locale: gli enti locali e regionali d'Europa sono invitati a firmarla, a prendere pubblicamente posizione sul principio dell'uguaglianza fra donne e uomini e ad attuare, sul proprio territorio, gli impegni definiti nella Carta. Per assicurare la messa in atto degli impegni, ogni firmatario deve redigere un Piano d'azione per l'uguaglianza che fissi le priorità, le azioni e le risorse necessarie alla sua realizzazione. La Carta è stata redatta nell'ambito del progetto (2005-2006) realizzato dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa in collaborazione con numerosi partners;

- **Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni *"Una tabella di marcia per la parità fra le donne e gli uomini 2006-2010"*** SEC(2006) 275 distingue sei punti principali da realizzare entro il 2010: un pari livello di indipendenza economica per donne e uomini; la conciliazione della vita professionale e privata; un'eguale rappresentanza nei processi decisionali; l'eliminazione della visione stereotipata del femminile; la promozione delle pari opportunità oltre i confini dell'Unione europea. Il controllo sull'effettiva realizzazione di tali obiettivi all'interno dei singoli Stati membri spetterà alla Commissione attraverso il coinvolgimento diretto dei ministri per le pari opportunità in incontri programmatici e valutativi;

- la proclamazione dell'anno **2007** quale **Anno europeo delle pari opportunità per tutti** ha inteso rappresentare una nuova grande occasione di confronto, di iniziativa, di crescita per le politiche di genere e soprattutto per le donne. La Commissione ha individuato i nuovi indicatori delle pari opportunità, in base alle dodici aree critiche contenute nel documento della piattaforma di Pechino.

Molestie, violenze sessuali e altre forme di discriminazioni
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica dando una definizione di discriminazione differenziando quella diretta ed indiretta e di molestia. Viene stabilito altresì la possibilità per uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica, al fine di assicurare l'effettiva e completa parità e il principio di parità di trattamento (azione positiva)

Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso. In questa direttiva si stabilisce pertanto che spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente,elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.
Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari.

Normativa statale
La Costituzione non solo riconosce (e garantisce) i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2) e richiama il sesso tra i motivi per i quali non si può derogare al principio di uguaglianza dinanzi alla legge,ma stabilisce la parità di diritti tra lavoratori e lavoratrici (art. 37), assegna alla Repubblica (art. 51) il compito di promuovere la pari opportunità fra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive e specificamente alle Regioni di rimuovere "ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica" oltre alla "parità di accesso [..] alle cariche elettive" (art. 117 comma 7).

Merita,inoltre, citare alcuni interventi di legislazione penale che si sono occupati specificamente di violenza di genere ed in particolare:
a) Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 che ha introdotto il seguente art. 612 bis c.p. (Atti persecutori):

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".
b) la legge 4 aprile 2001, n. 154, (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari), modificando il codice di procedura penale, ha creato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e, mediante il nuovo titolo IX bis nel libro I del codice civile, ha introdotto gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342 bis e 342 ter).
c) risalente nel tempo,ma significativa, la legge 15 febbraio 1996, n. 66, (Norme contro la violenza sessuale) che modificò l'impostazione del codice Rocco dei reati di violenza sessuale come delitti contro la moralità pubblica a favore del loro inserimento in un capo dedicato ai delitti contro la persona (artt. 609 bis e ss. c.p.).

Riferimenti di normativa regionale
Il presente documento rappresenta diretta attuazione della l.r. 59/2007 ed in particolare dell'art. 3, comma 3 secondo cui "la Regione adotta linee-guida e di indirizzo contro la violenza di genere mediante gli strumenti di programmazione di cui alla l.r. n. 41/2005 e promuove intese e protocolli per l'attuazione di interventi omogenei tra i soggetti della rete"; costituisce l'atto che definisce le competenze operative al fine di un efficace implementazione di tutte le attività legate al tema della violenza di genere.

È utile fare alcune premesse di carattere giuridico-normativo che inquadrano la problematica al fine di dare applicazione corretta a queste linee guida. Prima di tutto è utile evidenziare lo stretto intreccio che c'è tra la l.r. 59 e la l.r. 41 sul sociale, quindi dare qualche indicazione sui contenuti rilevanti della l.r. 38/2001 sulla sicurezza.

Il richiamo specifico alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) delinea da subito il rapporto di stretta integrazione fra questa legge e la 59/2007, legge specifica sulla violenza di genere; integrazione che si ricava sostanzialmente da alcuni elementi.
A) Innanzitutto le appena richiamate modalità di approvazione delle linee guida in esame adottate con gli atti della programmazione sociale;
B) inoltre, proprio la l.r. 59 ha modificato l.r. 41 stabilendo che "presso l'osservatorio [sociale] è istituita una apposita sezione denominata osservatorio regionale sulla violenza di genere" che "realizza il monitoraggio sulla violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale; analizza i dati al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza di genere e per armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio" (art. 40 commi 4 bis e 4 ter l.r. 41/2005).
C) La l.r. 41 ha inoltre un articolo specifico sulla violenza di genere che merita riportare per esteso: "1. La Regione favorisce la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie, in termini di adeguatezza ed appropriatezza, alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di

superare gli effetti da questa procurati alla singola donna o minore. 2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per il contrasto della violenza contro le donne, i minori ed in ambito familiare: a) interventi multidisciplinari integrati di tutela e di cura, azioni di contrasto contro lo sfruttamento, la violenza e il maltrattamento dei minori e delle donne; b) il sostegno materiale, psicologico, legale ed abitativo di emergenza, nonché l'organizzazione di case e centri antiviolenza, da realizzarsi attraverso la programmazione locale dei servizi a favore delle vittime e delle funzioni genitoriali; c) il sostegno a percorsi di uscita dal disagio e dalla violenza quanto più personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni di violenza e tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia; d) le attività formative nella scuola e per chi opera nel settore socio-sanitario, dell'ordine pubblico e giudiziario al fine di potenziarne le capacità di rilevazione, accertamento, protezione e cura e per contrastare l'impiego di lavoro minorile; e) la valorizzazione delle reti territoriali di servizi e di modelli di intervento caratterizzati da un lavoro di équipe nella presa in carico dei casi; f) l'organizzazione di campagne di prevenzione e di informazione sull'entità del fenomeno e sul danno che ne deriva nonché iniziative di censimento ed informazione circa le risorse di protezione, aiuto e sostegno disponibili sul territorio per un percorso di uscita dalla violenza" (art. 59).
D) L'art. 2 della l.r. 59 richiama specificamente l'art. 59 appena citato dicendo che la Regione "promuove attività di prevenzione della violenza di genere e garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali, o alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza".
E) Proprio quest'ultimo accenno richiama la necessità di ricordare anche la recente legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana" che tra i suoi obiettivi "il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali in particolare le donne e i minori"; non solo: l'art. 59 impegna al Regione La Regione a promuovere "interventi di protezione, assistenza e integrazione, nonché di supporto al rientro e al reinserimento nei paesi di origine, rivolti a vittime di situazioni di violenza".
F) Il piano integrato sociale della l.r. 41 è chiamato a stabilire" modalità ed i criteri" dei progetti antiviolenza sostenuti dalla Regione, come si vedrà meglio in seguito.

L'integrazione tra queste due leggi di cui abbiamo appena parlato ha un significato preciso che si ripercuote sulla logica di implementazione della stessa l.r. 59/2007 e che corrisponde all'ambito di competenza che la Regione può esercitare: si tratta, infatti, di favorire interventi di tipo preventivo e assistenziale, lasciando agli organi statali quelli di tipo repressivo e sanzionatorio, ma coinvolgendo questi ultimi a livello volontario mediante convenzioni e/o protocolli per le attività di formazione e prevenzione in modo da corrispondere all'intento stesso dell'art. 3 della l.r. 59 per il quale "la Regione sostiene e incentiva la costituzione di una rete di relazioni" (comma 1) (quali siano i soggetti della rete lo si veda *infra* sotto la voce Rete).

Deve essere posta altresì attenzione a quanto previsto dalla l.r. 38/2001, richiamata dalla l.r. 59 all'art. 4 per le attività di prevenzione (vedi *infra* nel paragrafo Regione).
Merita ricordare che detta legge ha notevoli implicazioni con la l.r. 59 a partire dal metodo multidisciplinare degli interventi: l'art. 1 dice infatti che la Regione "promuove l'integrazione delle politiche sociali e territoriali, di competenza della regione medesima e degli enti locali, con le politiche di contrasto della criminalità, di competenza degli organi statali"; "gli enti locali promuovono la stipulazione di intese e di accordi locali volti ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attività dei soggetti sociali interessati" (art. 2,comma 3).

Ancora: l'art. 3 della stessa legge 38 stabilisce che la Regione sostiene interventi volti al "rafforzamento della prevenzione sociale" e "gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato e le associazioni di promozione sociale"; per l'art. 4 il sostegno alle vittime concerne "l'assistenza psicologica, cura e aiuto [..] con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti con handicap, ai minori di età e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale [..]"): gli accordi e intese locali della l.r. 38 possono quindi essere canali volti a integrare in modo sinergico sia gli aspetti operativi che quelli finanziari delle due normative